REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 34302/14 Cagliari, 27/11/2008

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

Oggetto: Assenze per funzioni elettorali. Chiarimenti.

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale concernenti i diritti dei dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali si chiarisce quanto segue.

I giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa senza diritto al compenso per lavoro straordinario, anche se la prestazione presso la sede di seggio si protrae oltre l'orario dovuto presso l'Amministrazione Regionale. Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraessero oltre la mezzanotte della giornata prevista per le medesime (circostanza da documentare), si dovrà considerare anche il giorno successivo come giorno dedicato alle operazioni medesime.

Qualora nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali siano compresi giorni festivi o non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di orario di lavoro articolato su 5 giornate), i lavoratori hanno diritto ad altrettanti riposi compensativi da fruire, in una giornata da concordare con il dirigente, nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali, o, comunque, entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata l'attività in questione.

Secondo costante giurisprudenza, il recupero della domenica (o di altra giornata di riposo settimanale per i dipendenti inseriti in turni di lavoro) deve invece essere effettuato obbligatoriamente entro la settimana successiva, in forza della voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo settimanale è precetto costituzionale; lo stesso riposo potrà essere posticipato solo nel caso - diverso da quello

derivante da motivi di servizio – in cui la fruizione nel termine previsto sia impossibile per cause non imputabili al dipendente (punto 7 nota 27 agosto 2007 prot. n. 23706 - *"Disciplina dell'orario di lavoro"*).

Per tutti gli altri aspetti concernenti l'assenza in argomento si rimanda al punto 4.1.1 della nota di questa direzione 5 dicembre 2001 prot. n. *28806 ("Disciplina delle assenze del personale non dirigente").*

f.to Il Direttore Generale

Giuseppe Manca